

Il Decreto 66/2017 in dettaglio

Molteplici sono i campi che esso prende in considerazione: dagli indicatori di qualità dell'**inclusione scolastica**, alla progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione alle nuove procedure di certificazione e alla documentazione; dalla formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria alla formazione in servizio obbligatoria per dirigenti, docenti e collaboratori scolastici ... a tutti i servizi che devono garantire gli Enti locali per gli studenti certificati.

L'art. 3 del decreto elenca prestazioni e competenze dei diversi soggetti che devono intervenire nel processo inclusivo, spiegando "chi deve fare cosa".

Il decreto cerca di mettere a sistema, sulla carta, gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica **degli studenti con disabilità certificata**, per armonizzare e valorizzare le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti e garantire così all'alunno/studente con disabilità certificata di poter fruire di tutti i servizi di cui ha diritto.

Come?

- Definendo i compiti spettanti a ciascun attore coinvolto nei processi di inclusione (Stato, Scuola, Regioni ed Enti locali);
- rafforzando la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione scolastica e sociale;
- incrementando la qualificazione professionale specifica delle Commissioni mediche per gli accertamenti in età evolutiva;
- provando ad introdurre il modello bio/psico/sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell'ambito del nuovo Profilo di funzionamento, elaborato dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in carico la persona con disabilità, nonché della scuola;
- introducendo una nuova procedura per il sostegno didattico e un nuovo percorso di formazione iniziale per i docenti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria attraverso una implementazione dei crediti formativi (per la scuola secondaria, la nuova disciplina è invece contenuta nel decreto legislativo sulla "formazione iniziale");
- riordinando e rafforzando i diversi gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica;
- definendo una nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che diverrà parte integrante del Progetto Individuale;
- prevedendo la misurazione della qualità dell'inclusione scolastica nei processi di valutazione delle scuole (RAV);
- prevedendo una formazione specifica per tutto il personale: docenti, dirigente ed ATA.

<u>L'Amministrazione Scolastica</u> deve provvedere a:

- 1. assegnare i docenti per il sostegno didattico;
- 2. definire l'organico del personale ATA, tenendo conto della presenza di alunni con disabilità certificata e in particolare "all'assegnazione dei collaboratori scolastici [...]

anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale". Importante è la specifica (per la prima volta esplicita) che tale assegnazione deve essere fatta "tenendo conto del genere" delle alunne e degli alunni certificati cui occorre prestare assistenza

Gli Enti locali, dal canto loro, devono continuare a garantire il trasporto gratuito a scuola e l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione. Tali funzioni devono continuare ad essere suddivise tra i Comuni, per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (primaria e secondaria di primo grado) e le Province (oggi Regioni o Enti cui esse hanno attribuito tale compito: città metropolitane, enti di area vasta, consorzi di comuni ...) per le altre scuole.

Le Regioni e gli Enti Locali devono garantire anche l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

<u>La Famiglia</u> viene valorizzata. Il decreto, infatti, «promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale». Viene valorizzato anche il ruolo delle associazioni delle famiglie degli studenti con disabilità certificata, riconoscendone la rilevanza anche nella definizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e del progetto di vita.

Art. 4 Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

Molta importanza viene data alla valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dal DPR. 80/2013, affidata all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), che sta predisponendo dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione (sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, previsto dall'articolo 15 del presente decreto,) per definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

- 1. Livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica (PAI), con indicati i livelli che sono stati raggiunti e gli obbiettivi ancora da raggiungere.
- 2. Realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni.
- 3. Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del PAI e nell'attuazione dei processi di inclusione. Ogni scuola dovrebbe esplicitare "come, quando e quanto" ha coinvolto nel proprio GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) i diversi soggetti: docenti curricolari, docenti per il sostegno, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, collaboratori e collaboratrici scolastiche, studenti, genitori e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica.
- 4. Realizzazione di iniziative e attività formative (numero e qualità) finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola.
- 5. Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni/studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.
- 6. Grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola, in modo che siano accessibili agli alunni con diverse tipologie di disabilità.

Art. 5 "Commissioni mediche. Modifiche alla legge 104:

La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva (vedi legge n. 104/92, come modificata dal presente decreto, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Nel caso in cui gli accertamenti riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o dall'operatore sociale, individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità , è redatto un profilo di funzionamento. Il nuovo Profilo di Funzionamento unifica la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale. Esso consiste nella descrizione delle funzioni corporee e intellettive danneggiate e delle potenzialità dei singoli soggetti, tenendo conto delle "facilitazioni" e delle "barriere" presenti nel loro contesto di vita.

Art. 6 Progetto individuale

Il Progetto Individuale è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Art. 7 Piano Educativo Individualizzato (PEI)

II PEI ...

- a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
- b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 8 Piano per l'inclusione (PAI)

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del PTOF, predispone il PAI

che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

Il PAI è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

ART. 9 Gruppi per l'inclusione scolastica

Nel Decreto legislativo n. 66/2017 sono state introdotte delle nuove disposizioni per favorire l'accoglienza degli studenti con disabilità negli istituti scolastici nazionali. Tra le novità introdotte dal decreto legislativo ci sono i cosiddetti gruppi per l'inclusione scolastica, si tratta nello specifico dei seguenti organismi:

- 1. il GLIR, con copertura regionale;
- 2. il GIT, a livello di ambito territoriale, uno per ogni provincia;
- 3. il GLI, che opera invece nell'ambito di ciascuna istituzione scolastica.

I gruppi sono istituiti con le seguenti decorrenze:

- il **GLIR e il GLI** dal 1° settembre 2017;
- il **GIT** dal 1° gennaio 2019.

Presso ogni USR è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

- a) **consulenza e proposta all'USR** per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola territorio lavoro;
- b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
- 2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.
- 3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR sono definite con ulteriore **decreto del MIUR**, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il MIUR.

4. Per ciascuno degli ambiti territoriali è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT).

<u>Il GIT</u> è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

IL GIT è integrato dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica, dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali. Anche qui, le

modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal MIUR nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il MIUR.

GLI: presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del PAI per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il PAI e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Questi gruppi per sostenere al meglio il piano di inclusione scolastica degli studenti con disabilità devono anche appoggiarsi a "Scuole Polo" per poter in questo modo sostenere attività relative alla promozione della ricerca, allo sviluppo di metodologie ed all'impiego di strumenti didattici per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. <u>Il MIUR</u> indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.

Art. 10 Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

- 1. In attuazione del presente decreto:
- a) il DS, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;
- b) il GIT, in qualita' di organo tecnico, sulla base del PAI, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonche' sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, .. con disabilita' certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;
- c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Art. 11 Sezioni per il sostegno didattico

1. Nell'ambito dei ruoli sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.

Art. 12 Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso un corso di specializzazione (di cui al comma 2) in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica. Con un ulteriore decreto del MIUR saranno definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione

Art. 13 Formazione in servizio del personale della scuola

- 1. Nell'ambito del **Piano nazionale di formazione** sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto.
- 2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.
- 3. Il piano individua anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA e' tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.
- 4. Il MIUR definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

Art. 14 Continuità del progetto educativo e didattico

Il decreto afferma che:

- 1. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.
- 2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione
- 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato

Le modalità attuative del presente comma verranno meglio definite con ulteriore decreto del MIUR.

La **continuità** è un tema scottante all'interno dell'Osservatorio dell'inclusione: ci sono molte variabili e, quindi, molti dubbi. Le famiglie chiedono continuità sull'intero ciclo scolastico, ma il punto fondamentale è distinguere tra continuità sul sostegno e continuità sull'alunno. Bisogna stare molto attenti su questo punto e chiedersi quanto la continuità sia un valore e chi la deve garantire: se il Consiglio di classe è stabile e con una buona programmazione, la continuità è data da quello, mentre caricando troppo la continuità sull'insegnante di sostegno, non solo non si può parlare di inclusione, ma si rischia addirittura di smontare i principi dell'integrazione.

Art. 15 Viene stabilizzato l'Osservatorio Ministeriale per l'inclusione scolastica, introdotto nel 1988 dalla C.M. 262/88, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Esso ha adesso carattere stabile, con compiti di consulenza e di proposta e con una composizione che prevede come membri di diritto rappresentanti delle associazioni nazionali di persone con disabilità maggiormente rappresentative nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti (con e senza disabilità) e da altri soggetti pubblici e privati. La sua composizione e le modalità di funzionamento saranno definite con ulteriore decreto del MIUR.

Art. 16 Istruzione domiciliare

L'articolo conferma il diritto all'istruzione domiciliare per alunni con o senza disabilità "per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie." La norma comporta la necessità di una nuova ordinanza in proposito che, abrogando quelle precedenti che richiedevano 30 giorni di

preventiva degenza ospedaliera	regoli le modalità del procedir	nento di richiesta e di attuazione
preventiva degenza ospedaliera, i dell'istruzione domiciliare.	regon te moduna dei procedii	nento di Fiernesta e di attuazione